

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CUNEO

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nel testo in vigore fino al 31.8.2023), secondo cui «La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei qiudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza»;

visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dalla legge 31 agosto 2022, n. 130 (nel testo applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1° settembre 2023 al 4 gennaio 2024), secondo cui «La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale

da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma **può essere** richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica»;

visti i novellati artt. 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220), applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, secondo cui «La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 (n.d.r. 10 gg. liberi prima), e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione», e 34 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 30 dicembre

2023, n.220), applicabile ai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, secondo cui «I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2 (n.d.r. 10 gg. liberi prima), ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge»;

rilevato che il susseguirsi degli indicati regimi normativi delle "udienze a distanza" ha determinato non solo confusione per l'utenza, in ordine alle tempistiche e ad alle modalità da rispettare per la presentazione delle istanze, con inevitabili continue richieste di rimessione in termini, ma anche criticità organizzative per l'Ufficio, per la frequente necessità di rinviare le udienze o di modificare in *limine* le modalità di svolgimento delle stesse ("a distanza", "in presenza" o "a trattazione mista") o di dirimere sterili "controversie nelle controversie" in ordine alle modalità di partecipazione alle udienze (peraltro espressamente ritenute dal legislatore equipollenti);

ritenuto che i termini previsti dall'art. 16 cit. non siano perentori e che non siano mai stati giudicati tali, tant'è vero che risultano autorizzate udienze a distanza anche se richieste dopo il termine volta per volta previsto dalle diverse discipline susseguitesi nel tempo;

ritenuta opportuna, per evidenti ragioni di economia processuale, una uniformità di regolamentazione delle udienze collegiali, nonostante il sovrapporsi dei regimi normativi;

ritenuto che la regolamentazione dell'udienza a distanza prevista dai novellati artt. 33 e 34 bis d.lgs. n. 546/1992 cit., benchè applicabile ai processi instaurati dal 5.1.2024, sia rispondente a principi di ragionevolezza che ben possono guidare l'interprete anche nell'esegesi del dato normativo previgente;

ritenuto, quindi, che, salvo contrario specifico provvedimento da adottare in considerazione delle peculiarità del caso o della controversia, sia opportuno autorizzare, anche con riguardo ai processi instaurati prima del 5.1.2024, la partecipazione da remoto delle parti

all'udienza di cui all'art. 34 d.lgs. n. 546/1992, a condizione che l'istanza sia presentata fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione e fermo restando che, se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto;

ritenuto, peraltro, che le istanze che dovessero pervenire oltre il suddetto termine di dieci giorni prima dell'udienza dovranno comunque essere tempestivamente sottoposte al Presidente di Sezione per un eventuale vaglio di legittimità delle motivazioni alla base della tardiva richiesta;

ritenuto, pertanto, che, ove la partecipazione da remoto alle udienze collegiali di cui all'art. 34 cit. sia richiesta almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione, salvo contrario specifico provvedimento presidenziale, l'Ufficio di segreteria debba ritenersi fin d'ora autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza e a comunicare almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso delle modalità di collegamento e dell'ora, che per ogni udienza verrà fissata seguendo per ciascuna causa l'ordine cronologico di R.G. e lasciando un lasso temporale di quindici minuti tra una causa e l'altra;

DISPONE

che, anche con riguardo ai processi instaurati prima del 5.1.2024, ove la partecipazione da remoto alle udienze collegiali di cui all'art. 34 cit. sia richiesta almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione, salvo contrario specifico provvedimento da adottare in considerazione delle peculiarità del caso o della controversia, l'Ufficio di segreteria è fin d'ora autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza e a comunicare almeno tre giorni prima della udienza l'avviso delle modalità di collegamento e dell'ora, che per ogni udienza verrà stabilita seguendo per ciascuna causa l'ordine cronologico di R.G. e lasciando un lasso temporale di quindici minuti tra una causa e l'altra.

Resta fermo che le istanze che dovessero pervenire oltre il suddetto termine di dieci giorni prima dell'udienza saranno comunque tempestivamente sottoposte al Presidente di Sezione per un eventuale vaglio di legittimità delle motivazioni alla base della tardiva richiesta.

Si comunichi il presente decreto ai collegi ed ordini professionali della provincia e si pubblichi sulla bacheca della Corte.

Il Presidente

dott. Leonardo Pica